

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n.1 Data 09/01/2019	Parere sul piano triennale dei fabbisogni di personale dell'Ente per gli anni 2019/2021.
--------------------------------	--

L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria del Comune intestato,;

Vista la Parte II - Titolo VII del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che testualmente recita:

'Art. 19 - Assunzioni di personale.

...omissis...

8. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

Visto l'art. 3, comma 5-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" che introduce il comma 557-quater all'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

Al fine dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008);

Vista la deliberazione della Corte dei Conti - Sezioni delle Autonomie n. 23/SEAUT/2016/QMIG del 20/06/2016;

Visto l'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, modificato dall'art. 11 del D.L. 90/2014, convertito con Legge 114/2014;

Viste le novità legislative in materia di personale intervenute con il Decreto legge n. 113/2016 convertito in legge 07.08.2016 n. 160:

-Art. 16, comma 1: All'articolo 1, comma 557, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera a) è abrogata.

Vista la legge di Bilancio 2017, la quale in materia di assunzioni detta significativi elementi di novità all'art. 1, comma 479.

Vista l'attuale formulazione dell'art. 1 comma 228 della Legge 160/2016 ha introdotto un regime di ulteriore favore per i Comuni dalla popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti;

Visto il D.Lgs. 25/5/2017, n. 75 che è intervenuto modificando, fra gli altri, l'art. 6 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165;

Visto l'art. 22 del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75:

- le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale previste dall'art. 6ter del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, dovevano essere definite con decreto del Ministro per la Semplificazione e la

Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017;

- in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come modificato dal richiamato decreto, si applica a decorrere dal 30/3/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo;

Visto che con comunicato del 9/5/2018 il Ministro per la Semplificazione e la P.A. ha adottato le linee di indirizzo di cui sopra, pubblicate in G.U. il 27/07/2018;

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8/5/2018(1) col quale sono state definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;

Visto l'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 3 comma 5 e 5 bis del D.L. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014.

Considerato che il limite di spesa del personale per il 2019/2021 resta il valore medio del triennio 2011/2013 ai sensi della Legge n. 296/2006 e smu, e art. 3, c, 5 D.L. N. 90/2014;

HA ACCERTATO

- che la proposta di deliberazione del C.S. n. 2 del 09/01/2019 avente ad oggetto "Programmazione del fabbisogni del personale per il triennio 2019/2021 e integrazione dotazione organica" è improntata al rispetto del principio di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 3 comma 5 e 5 bis del D.L. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014.

- che la spesa conseguente all'attuazione di detta programmazione per gli anni 2019/2021 è pari ad € 314.490,19 e rientra nei limiti della spesa sostenuta nel triennio 2011/2013 pari ad euro 316.022,11;

- che non è prevista alcuna spesa a tempo determinato per gli anni 2019/2021; nel caso si dovesse prevedere, la stessa non dovrà superare l'ammontare complessivo sostenuto per la stessa tipologia nell'anno 2009 pari ad euro 41.976,08, di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, modificato dall'art. 11 del D.L. 90/2014, convertito con Legge 114/2014.

Si raccomanda la precisa e puntuale applicazione di quanto stabilito dalla Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie deliberazione n. 29/SEAUT/2017/QMIG riguardante "INCLUSIONE DELLA SPESA PER IL SERVIZIO CIVICO COMUNALE TRA QUELLE PREVISTE PER IL PERSONALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI LIMITI PREVISTI DAL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 557 E COMMA 557-BIS, DELLA LEGGE N. 296/2006".

Si raccomanda inoltre la sussistenza dei presupposti di temporaneità ed eccezionalità previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 per il ricorso alle forme flessibili di impiego, nonché il rispetto dei limiti percentuali previsti dall'art. 23 e dall'art. 31 del D.Lgs. 81/2015, richiamati dal D.Lgs. 75/2017, rispettivamente, per le assunzioni a tempo determinato e per la somministrazione di lavoro.

**L'ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA**

Dott.ssa Simona Scanu